

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|--------|------------|
| 001315 | 30.11.2017 |
| _____ | _____ |
| N° | DATA |

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

RICORSI EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. LAVORO PROMOSSI DA F.O. – B.S. E G.B. CONTRO L'ASST DELLA VALLE OLONA. ESAME E PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Visti i ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. n.1262/2017 e n.1263/2017 promossi avanti il Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro rispettivamente da F.O. – B.S. e G.B., notificati al prot. n. 50106 e n. 50103 del 3.11.2017, contro l'ASST della Valle Olona al fine di:

- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere retribuite per il tempo necessario a indossare e dismettere la tuta e/o gli indumenti di protezione individuale, che costituisce tempo di lavoro, nella misura complessiva di otto minuti al giorno,

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- condannare l'Azienda convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti della retribuzione dovuta e maturata dall'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa ad oggi e successivamente maturanda;

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente la controversia in argomento, nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia;

Valutata l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n.437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Vincenzo Avolio con studio in Milano, che risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Vincenzo Avolio con note prot. n. 52417 e 52418 del 16.11.2017, redatti in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n.55 del 10.3.2014, in relazione al valore indeterminato delle controversie, ulteriormente ridotte, relativo alle spese legali da sostenere nei giudizi di che trattasi, pari ad un importo complessivo di € 2.000,00, per ciascun ricorso, oltre spese generali, IVA e cpa;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 27/11/2017, registrata al progressivo n.1413 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di costituirsi in giudizio e di nominare l'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, quale patrocinatore dell'ente nelle predette cause;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

1° - di prendere atto dei ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro n.1262/2017 promosso da F.O. e B.S. e n.1263/2017 promosso da G.B., contro l'ASST della Valle Olona;

2° - di costituirsi in giudizio nei ricorsi di cui al precedente punto 1), conferendo incarico all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai preventivi di compenso predisposti dall'Avv. Vincenzo Avolio, in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n.437 del 13.4.2017;

4° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a presunti complessivi € 6.000,00 e sarà contabilizzato al conto 70514022 "Patrocini Legali" – del Bilancio dell'Azienda – anno 2017 (sottobudget 2017001455);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)





Avvocato alla deliberazione n. 1315 del 30 NOV 2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Vincenzo Avolio, di seguito "l'Avvocato", nato a Bari il 12/08/1942, con studio in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16, P.I.02509300154, C.F. VLAVCN42M12A662S,

premesso

che sono stati notificati n. 2 ricorsi al Tribunale di Busto Arsizio - sez. Lavoro, R.G. n. 1262/2017 e n. 1263/2017, promossi rispettivamente da F.O. – B.S. e G.B. contro l'ASST della Valle Olona, al fine di dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere retribuite per il tempo necessario ad indossare la divisa nella misura di 8 minuti al giorno e condannare l'ASST al pagamento in favore delle ricorrenti della retribuzione dovuta e maturata dall'inizio dello svolgimento delle prestazioni lavorative ad oggi;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L'ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle controversie di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di



ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.



Busto Arsizio, lì

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

VINCENZO AVOLIO
AVVOCATO

ASST della Valle Olona

Prot. N. 0052417/17
del 16/11/2017

Class. 1.3.2/111
C. IPA: asstvo AOO: asstvo
CODICE REG. PROTOCOLLO: RP01

Milano, 15 novembre 2017

Egr. Sig.

Direttore Generale

ASST Valle Olona

Via A. da Brescia, n. 1

21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, dalle sig.re Ombretta Ferrara e Stefania Bauçe (RG n. 1262/2017).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 2.000,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri inferiori ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:


Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2018;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



VINCENZO AVOLIO
AVVOCATO

Milano, 15 novembre 2017

ASST della Valle Olona

Prot. N. 0052418/17
del 16/11/2017

Class. 1.3.2/112
C. IPA: asstvo A00: asstvo
CODICE REG. PROTOCOLLO: RP01

Egr. Sig.

Direttore Generale

ASST Valle Olona

Via A. da Brescia, n. 1

21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, dalla sig.ra Barbara Guelfi (RG n. 1263/2017).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 2.000,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri inferiori ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2018;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.

